



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

San Marino, 27 febbraio 2013/1712 d.F.R.

Prot. n. 0389/78-31/2013

Preg.mo  
Consigliere del Movimento Civico 10  
Sig. Luca Santolini

e p.c. Ufficio Segreteria Istituzionale

= Loro Sedi =

OGGETTO: risposta interrogazione presentata in data 16 gennaio 2013 e depositata in pari data presso la Segreteria Istituzionale dal Gruppo Consiliare del Movimento Civico R.E.T.E. riguardante le indagini relative a quello/i comunemente denominato/i "killer dei cani" e alla quale si è associato per la risposta scritta il Consigliere Luca Santolini.

In merito all'interrogazione in oggetto sono a rappresentare quanto segue.

Come esplicitato nella nota del Magistrato Dirigente prot. n.52 MD/PV/13 del 28 gennaio u.s. e già partecipato dallo stesso Magistrato con nota prot. n. 431 MD/PV/11 del 21 ottobre 2011, si comunica che l'istituto dell'interpellanza, e la presente interpellanza richiede di riferire sullo stato delle indagini, e, specificamente, sulla segretazione del fascicolo e sugli accertamenti compiuti, non può essere utilizzato per superare il segreto di ufficio ed il segreto istruttorio, che coprirebbero le informazioni richieste dai consiglieri interpellanti concernenti il procedimento penale relativo all'uccisione dei cani. E' noto, infatti, che solo le Commissioni Consiliari d'inchiesta, che hanno i poteri (ed i doveri) dell'Autorità Giudiziaria possono, eventualmente accedere a tali informazioni.

In merito al punto 5 dell'interrogazione la Direzione del Dipartimento Prevenzione precisa che in tutti i casi di animali morti e/o salvati ed anche per alcune esche (5 in totale) raccolte nell'ambito delle ricerche intraprese in territorio, per i quali il responso del Laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico di Brescia ha dato esito positivo, la sostanza rintracciata è stata solo ed esclusivamente l'Endosulfan.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

L'Endosulfan, sostanza attiva appartenente alla famiglia degli organo-clorurati, utilizzata in agricoltura per la sua azione insetticida, acaricida e presente in una vasta gamma di prodotti fitosanitari registrati e commercializzati con nomi diversi, a causa della sua tossicità e quindi pericolosità per l'uomo e per l'ambiente, in Italia con Decreto 1 giugno 2006 è stato bandito dal commercio.

Anche a San Marino, pur in assenza di divieti specifici, a detta dei rivenditori di prodotti fitosanitari, da molto tempo prodotti contenenti l'Endosulfan non venivano più venduti.

Mi prego altresì informare che la LEGGE 22 LUGLIO 2011 N.108 "NORME PER IL COMMERCIO, LA VENDITA E L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI E COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI" all'art. 7 (Commercio e vendita) prevede, tra l'altro, che chiunque commerci e venda prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati T+(molto tossico), T (Tossico), Xn (Nocivo) e Xi (Irritante) deve annotare giornalmente i movimenti di merce in apposito registro di carico e scarico, predisposto dall'UGRAA in conformità al modello di cui all'Allegato 4 alla presente legge e che i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati T+, T, Xn possono essere venduti esclusivamente a persone munite di attestato di abilitazione all'acquisto di cui al successivo articolo. L'accertamento dell'identità dell'acquirente avviene mediante esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Pertanto la predetta legge è andata a colmare un vuoto normativo, elevando la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti e consentendo la tracciabilità dei prodotti stessi, e si configura utile strumento di supporto per eventuali future indagini in casi analoghi.

In esito al punto 7 si informa che le competenti Segreterie di Stato hanno provveduto a convocare con urgenza i funzionari degli Uffici competenti per proseguire il programma territoriale di messa in sicurezza, finalizzato anche all'installazione di impianti di videosorveglianza e alla definizione e implementazione di un progetto organico, funzionale per tutto il territorio e rispondente a standard di sicurezza e alla normativa materia di privacy. Si sta altresì valutando la possibilità di utilizzare per il posizionamento delle telecamere, in diversi siti del territorio, la rete tecnologica dell'A.A.S.S. già usata per taluni servizi dell'Azienda, al fine di contenere i costi e garantire una maggiore copertura del territorio in tempi brevi.

In riferimento al punto 8 si comunica che i locali per l'archivio riservato e per le intercettazioni, da individuarsi necessariamente, a termini di legge presso il Tribunale, infatti l'art. 5 della Legge 98/2009 impone che "le operazioni di intercettazione sono effettuate esclusivamente presso appositi locali all'interno del Tribunale Unico", sono



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

stati consegnati in data 27 febbraio 2013 e che pertanto ora si dovrà procedere con il  
reperimento della necessaria strumentazione e con gli eventuali ulteriori adempimenti  
per rendere operativo il suddetto strumento di indagine.

Distinti saluti.



SECRETARIO DI STATO

Gian Carlo Venturini